I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 553/81 DELLA COMMISSIONE
del 12 febbraio 1981
riguardante il certificato di origine e la relativa domanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, riguardante la definizione comune della nozione di origine delle merci [1], in particolare l'articolo 14,

considerando che, il regolamento (CEE) n. 802/68 dispone all'articolo 10 che i certificati di origine relativi alle merci originarie ed esportate dalla Comunità devono ottemperare alle condizioni fissate all'articolo 9 di detto regolamento;

considerando che, ai fini dell'osservanza di dette disposizioni su base uniforme, la Commissione ha stabilito, con regolamento (CEE) n. 582/69 [2], il formulario del certificato di origine e della relativa domanda; che i formulari sono stati successivamente modificati con regolamento (CEE) n. 518/72 [3]; che, tuttavia, anche questa versione modificata non corrisponde più alle norme internazionali più recenti; che, in particolare, essa non è conforme al formulario-quadro raccomandato dalla Commissione economica per l'Europa a Ginevra per i documenti utilizzati nel commercio estero; che, per tener conto di detta raccomandazione, è opportuno adattare il formulario del certificato di origine e della relativa domanda al formulario-quadro;

considerando che il regolamento (CEE) n. 582/69 prevedeva inoltre che le autorità e gli organismi abilitati degli Stati membri devono conservare gli originali delle domande di certificati d'origine per un periodo minimo di tre anni;

considerando che l'esperienza ha dimostrato che da un lato un termine piu breve per la conservazione della domande di certificati d'origine si rivela sufficiente e che d'altronde i documenti commerciali sono sempre più conservati sotto forma di copie anche ridotte;

considerando che è pertanto opportuno limitare il termine di conservazione delle domande a un periodo minimo di due anni e, allo stesso tempo, consentire, a certe condizioni, la conservazione delle domande sotto forma di copie, anche ridotte;

considerando che, poiché il presente regolamento è destinato a sostituire i regolamenti (CEE) n. 582/69 e (CEE) n. 518/72, detti regolamenti devono essere abrogati;

considerando che, per permettere l'esaurimento delle riserve di formulari esistenti, l'uso congiunto di formulari del nuovo e del precedente modello deve essere autorizzato per un certo periodo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'origine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I certificati d'origine relativi alle merci originarie della Comunità o di uno degli Stati membri e destinate ad essere esportate dalla Comunità, nonché le relative domande, devono, alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 802/68, essere compilati su formulari conformi ai modelli allegati al presente regolamento.

2. Su ogni certificato e ogni domanda deve essere riportato lo stesso numero di serie destinato ad individuarli. All'atto del rilascio dei certificati, le autorità nazionali competenti possono apporvi un numero di rilascio. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 79 del 31. 3. 1969, pag. 1.
[3] GU n. L 67 del 20. 3. 1972, pag. 25.

Articolo 2

Le autorità nazionali competenti determinano le indicazioni supplementari da fornire eventualmente nella domanda. Tali indicazioni supplementari devono essere limitate al minimo necessario.

Ogni Stato membro informa la Commissione delle disposizioni da esso adottate in virtù del comma precedente. La Commissione comunica immediatamente tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 3

Le autorità o gli organismi abilitati degli Stati membri che hanno rilasciato i certificati d'origine devono conservare le relative domande per un periodo minimo di due anni.

Tuttavia, le domande possono anche essere conservate sotto forma di copie a condizione che ad esse possa essere attribuito lo stesso valore probatorio nella legislazione dello Stato membro interessato.

Articolo 4

I regolamenti (CEE) n. 582/69 e (CEE) n. 518/72 sono abrogati.

Tuttavia, i formulari conformi ai modelli allegati al regolamento (CEE) n. 518/72 possomo continuare ad essere utilizzati fino al 31 marzo 1983.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 1981.

Per la Commissione
Karl-Heinz NARJES
Membro della Commissione

ALLEGATO

1 Speditore *(riservato alla traduzione)*	**N.** 000000 *(riservato al numero di rilascio)*	**ORIGINALE** *(riservato alla traduzione)*
2 Destinatario *(riservato alla traduzione)*	**COMUNITÀ EUROPEA** *(riservato alla traduzione)* **CERTIFICATO DI ORIGINE** *(riservato alla traduzione)*	
	3 Paese d'origine *(riservato alla traduzione)*	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa) *(riservato alla traduzione)*	**5** Osservazioni *(riservato alla traduzione)*	

6 N. d'ordine; marche, numeri, quanità e natura dei colli; denominazione delle merci *(riservato alla traduzione)*	**7** Quanità *(riservato alla traduzione)*

8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENCATE SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3
(riservato alla traduzione)

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente
(riservato alla traduzione)

1 Speditore *(riservato alla traduzione)*

N. 000000

(riservato al numero di rilascio)

COPIA
(riservato alla traduzione)

2 Destinatario *(riservato alla traduzione)*

COMUNITÀ EUROPEA
(riservato alla traduzione)

CERTIFICATO DI ORIGINE
(riservato alla traduzione)

3 Paese d'origine *(riservato alla traduzione)*

4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)
(riservato alla traduzione)

5 Osservazioni *(riservato alla traduzione)*

6 N. d'ordine; marche, numeri, quanità e natura dei colli; denominazione delle merci
(riservato alla traduzione)

7 Quanità
(riservato alla traduzione)

8 LA SOTTOSCRITTA AUTORITÀ CERTIFICA CHE LE MERCI SOPRA ELENCATE SONO ORIGINARIE DEL PAESE MENZIONATO NEL RIQUADRO 3
(riservato alla traduzione)

Luogo e data del rilascio; denominazione, firma e timbro dell'autorità competente
(riservato alla traduzione)

1 Speditore (nome o ragione sociale e indirizzo completo, eventualmente figurante nel registro di commercio)	N. 000000 *(riservato al numero di rilascio)*	**RICHIESTA DI RILASCIO**
	COMUNITÀ EUROPEA **CERTIFICATO DI ORIGINE**	
2 Destinatario (nome o ragione sociale, indirizzo completo, se conosciuto o "all'ordine")	3 Paese d'origine ("Comunità Europea" o paese d'origine interessato)	
4 Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	5 Osservazioni	

6 N. d'ordine; marche, numeri, quantità e natura dei colli; denominazione delle merci (per le merci non imballate, numero dei pezzi o apporre la dicitura "alla rinfusa")	7 Quantità (espresse in massa lorda o netta oppure in altre unità di misura)

8 Il firmatario,

- RICHIEDE il rilascio di un certificato di origine che attesti che le merci sopra descritte sono originarie del paese indicato nel riquadro 3;
- DICHIARA che le indicazioni della presente domanda, nonchè i documenti giustificativi presentati e le informazioni fornite alle autorità o agli organismi abilitati ai fini del rilascio di questo certificato sono esatti, che le merci alle quali si riferiscono tali documenti o informazioni sono quelle per le quali il certificato è richiesto, che tali merci soddisfano le condizioni previste dalla regolamentazione relativa alla definizione comune della nozione d'origine delle merci,
- S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità o degli organismi abilitati, i giustificativi e le informazioni supplementari che tali autorità o organismi abilitati ritenessero necessari per il rilascio del certificato.

9 Richiedente (se non è lo speditore)	
	Luogo e data — Firma del richiedente (1)

(1) La firma del procuratore deve essere seguita dall'indicazione, a stampatello, del suo cognome.

(Riservato alle indicazioni nazionali supplementari)

REGOLE DA OSSERVARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEL CERTIFICATO D'ORIGINE

1. I moduli del certificato d'origine e della relativa domanda sono compilati a macchina o a mano, purché siano identici, in una delle lingue ufficiali della Comunità o, secondo gli usi e le necessità commerciali, in qualsiasi altra lingua. Quando i moduli sono compilati a mano, deve essere fatto uso dell'inchiostro e della scrittura a stampatello.

2. Il certificato e la domanda non possono presentare nè raschiature nè correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi debbono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Qualsiasi modifica così apportata deve essere approvata dalla persona che l'ha effettuata e vistata dalle autorità o dagli organismi abilitati.

3. Ogni articolo indicato nella domanda e nel certificato deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima indicazione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

4. Se le necessità del commercio di esportazione lo richiedono, possono essere rilasciate, oltre al certificato, una o più copie di esso.